



COMUNICATO UFFICIALE N. 524 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 479/AA al n. 489/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Jefferson ZULUAGA LOPEZ, e della società ASD CALCIO LA RONCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Jefferson ZULUAGA LOPEZ, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Calcio La Ronca ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Calcio La Ronca, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD CALCIO LA RONCA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Zuluaga Lopez Jefferson ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Jefferson ZULUAGA LOPEZ,
 - Società ASD CALCIO LA RONCA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Guerra;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Jefferson ZULUAGA LOPEZ,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO LA RONCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 480/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca PELLEGRINI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca PELLEGRINI, calciatore della S.S. Lazio s.p.a., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante l'incontro (al minuto 50,29 e ss.) del Campionato di Serie A, Genoa – Lazio del 23 aprile 2025, pronunciato espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca PELLEGRINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Luca PELLEGRINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 481/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 887 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio PIEDEPALUMBO, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., dal 09/07/2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Ettore Capriola in qualità di legale rappresentante e socio della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atti del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, e nello specifico per aver depositato solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell'incardinazione del procedimento di soccorso istruttorio, il richiesto chiarimento relativo al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria pronunciata dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Napoli il 07 luglio 2023, mediante produzione di un suo estratto con attestazione d'irrevocabilità decorrente dal 21 novembre 2023 e il documento di identità in corso di validità, nonché l'autocertificazione di cui al 5° comma, lett. B) e C) dell'art. 20-bis N.O.I.F.; b) Ettore Capriola in qualità di socio unico della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atto del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 482/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 721 pfi 24-25 adottato nei confronti della società NUOVA PALIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NUOVA PALIANO, per responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, in occasione della gara A.S.D. Sgurgola Calcio – A.S.D. Nuova Paliano valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria disputatasi in data 29.1.2025 presso l'impianto sportivo "Frosoni Primo Terra" di Sgurgola (Fr), esibito uno striscione, visibile per tutta la durata dell'incontro, riportante una frase offensiva nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e della società ASD Sgurgola Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società NUOVA PALIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Nori;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società NUOVA PALIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 483/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Matteo MASILLO avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo MASILLO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Ciampino, in violazione degli artt. 42 comma 2, 3 lett. a) ed i) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e 6.1. del Codice Etico e di Comportamento AIA, perché - designato ad arbitrare le gare (relative al campionato Under 19 regionale – Fascia B- Girone E): 1) Tevere Roma 1959 - Tor di Quinto dell'1 dicembre 2024; 2) Vis Casilina – Roma Team Sport Queens, dell' 1/2/2025; 3) S.S. Vittoria Roma 1908 – Futbol Talenti dell' 8/2/2025 – ometteva l'invio al competente Giudice sportivo territoriale dei tre referti di gara, mediante il programma all'interno della piattaforma SINFONIA4YOU, così violando i doveri – a lui incombenti - di correttezza e di tempestiva ed operosa collaborazione con il competente Organo Referendario (Giudice sportivo territoriale);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Matteo MASILLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 8 (otto) mesi di sospensione per il Sig. Matteo MASILLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 484/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Riccardo PORTOGHESE avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo PORTOGHESE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Catania, in violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per avere, al termine della gara PGS VIGOR SAN CATALDO - ATHLETIC CLUB PALERMO disputata in data 18 gennaio 2025 e valevole per il campionato di Calcio a 5, serie C1, girone A, del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, in occasione dello scambio di saluti con i calciatori delle due squadre, tenuto una condotta incompatibile con gli obblighi di correttezza, di lealtà, e di probità gravanti su tutti i tesserati A.I.A. e gravemente lesiva della credibilità e dell'immagine dell'AIA e del ruolo arbitrale consistente nel avere, con lo sguardo rivolto verso il pubblico presente all'interno dell'impianto sportivo, ripetutamente indicato con la mano destra i propri organi genitali, scuotendo il capo in segno di sfida;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Riccardo PORTOGHESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Riccardo PORTOGHESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 485/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 640 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ESPERIA MONOPOLI SSDRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ESPERIA MONOPOLI SSDRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Fiorenzo Gioranna, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Esperia Monopoli S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66 delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ESPERIA MONOPOLI SSDRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro COMETA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ESPERIA MONOPOLI SSDRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 486/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 351 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto PITTALUGA, e della società A.S.D. SAMPIERDARENESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto PITTALUGA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sampierdarenese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Pulcini ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Esordienti ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Pulcini, nelle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, nonché nella categoria Esordienti, nella stagione sportiva 2023 - 2024, ai Sig.ri Luca Paganetto e Davide Agostini, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. SAMPIERDARENESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Roberto Pittaluga, Luca Paganetto e Davide Agostini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto PITTALUGA,
 - Società A.S.D. SAMPIERDARENESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto PITTALUGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione ed € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Roberto PITTALUGA,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAMPIERDARENESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 487/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1001 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe FUMANTI, e della società ASD PIERANTONIO SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe FUMANTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pierantonio Sport, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Pierantonio Sport del 30.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso le dichiarazioni contenute in un comunicato ufficiale pubblicato in data 2.4.2025 dalla testata online "eccellenzacalcio.it";

ASD PIERANTONIO SPORT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Fumanti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe FUMANTI,
 - Società ASD PIERANTONIO SPORT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe FUMANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FUMANTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PIERANTONIO SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 488/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 515 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco SCORRANO, Boemio NEGRO, Rocco FRISULLO, Giuseppe SANTORO ARAMINI e Antonio SANTO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco SCORRANO, Calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Supersano, con iscrizione in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali;

Boemio NEGRO, Tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e persona che svolgeva attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 quantomeno fino al 10.1.2025, attività di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 Provinciali della società A.S.D. Supersano pur non essendo tesserato per tale società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso modificato le distinte di gara delle squadre della società A.S.D. Supersano relative agli incontri A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, inserendovi il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo indicando per lo stesso la data di nascita non veridica del 14.9.2010; nonché per avere lo stesso scansionato e modificato la tessera provvisoria del calciatore Sig. Rocco Frisullo modificando la data di nascita dello stesso ed apponendovi la fotografia del calciatore Sig. Marco Scorrano;

Rocco FRISULLO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2, punto 2.1, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Supersano, iscritto in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché tale competizione era riservata ai calciatori nati negli anni 2010 e 2011;

Giuseppe SANTORO ARAMINI, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra della società A.S.D. Supersano nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del sig. Rocco Frisullo non veridica;

Antonio SANTO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Supersano la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del Sig. Rocco Frisullo non veridica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco SCORRANO,
 - Sig. Boemio NEGRO,
 - Sig. Rocco FRISULLO,
 - Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,
 - Sig. Antonio SANTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco SCORRANO,
 - 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Boemio NEGRO,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Rocco FRISULLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio SANTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 489/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Maher EL HALABI CARRENO, e della società S.C. PIETRAGALLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maher EL HALABI CARRENO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. S.C. Pietragalla ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 12.11.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD S.C. Pietragalla, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

S.C. PIETRAGALLA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. El Halabi Carreno Maher ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maher EL HALABI CARRENO,
 - Società S.C. PIETRAGALLA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Augusto Carlo CIRIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nelle gare ufficiali per il Sig. Maher EL HALABI CARRENO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.C. PIETRAGALLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina